

LICEO ARTISTICO

ISTITUTO STATALE D'ARTE - CORSO DI PERFEZIONAMENTO

di Porta Romana di Firenze e Sesto Fiorentino

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

A.S. 2011/2012

Aggiornamento 2013/2014

Parere del Collegio del 6 giugno 2013

Delibera del Consiglio di Istituto 3 giugno 2013 e 28 giugno 2013

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

TITOLO 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse (art. 1-7)

TITOLO 2 - I doveri degli studenti e delle studentesse

- Art. 8 - Ingresso degli studenti
- Art. 9 - Ingressi in ritardo
- Art. 10 - Giustificazioni assenze
- Art. 11 - Uscite anticipate
- Art. 12 - Presenza in classe
- Art. 13 - Intervallo e pausa pranzo
- Art. 14 - Cambio di aula
- Art. 15 - Frequenza alle lezioni
- Art. 16 - Accesso straordinario degli alunni

TITOLO 3 - Norme comportamentali (Art. 17)

TITOLO 4 - Rapporti tra vari componenti

- Art. 18 - Rapporti genitori-insegnanti
- Art. 19 - Funzioni del Coordinatore e del Segretario del Consiglio di classe
- Art. 20 - Rapporti con il Dirigente Scolastico
- Art. 21 - Rapporti con la segreteria

TITOLO 5 - Regolamentazione spazi

- Art. 22 - Aule speciali e laboratori
- Art. 23 - Biblioteca
- Art. 24 - Palestra
- Art. 25 - Bar (Sede Firenze)

TITOLO 6 - Sanzioni disciplinari

- Art. 26 - Sanzioni e provvedimenti nei confronti di docenti e personale ATA
- Art. 27 - Sanzioni disciplinari nei confronti di studenti
- Art. 28 - Organi competenti ad applicare le sanzioni
- Art. 29 - Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per

l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Art. 30 - Impugnazione e ricorsi

Art. 31 - Organo di garanzia dell'Istituto

TITOLO 7 - Revisione del Regolamento d'Istituto

ALLEGATI:

1 - Patto educativo di Corresponsabilità

2 - Griglia per l'attribuzione del voto di condotta

3 - Norme per l'utilizzo degli armadietti (Sede di Sesto)

4 - Regolamento della Biblioteca

PREMESSA

Nella stesura del presente Regolamento ci si è ispirati ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D. P. R. n. 249/98) e alle modifiche apportate dal D. P. R. n. 235 del 21 novembre 2007. Il Regolamento tiene altresì conto:

- della Direttiva n. 16/2007 del 15 marzo 2007, in materia di utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica e in materia di irrogazione di sanzioni disciplinari.
- del D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 relativo alla valutazione del comportamento e del rendimento scolastico degli studenti e successiva C. M. n. 100 del 11/12/2008.
- del D.M. n.516 del gennaio 2009 sulle "caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento" e successivo Regolamento della valutazione degli studenti del 28/05/2009.

Nel Regolamento è stata presa in particolare considerazione la definizione della scuola come "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue direzioni". I valori democratici che regolano la vita della comunità scolastica sono quelli espressi nella nostra Costituzione e si basano "sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale". In questo senso la scuola pubblica statale non rappresenta semplicemente un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire, con l'istruzione ricevuta, alla sua crescita politica, sociale e culturale. L'ambiente formativo scolastico è un luogo di trasmissione ed elaborazione dei saperi che vive di relazioni educative: perciò è corretto affermare che la scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni "insegnante -studente". Per questa ragione il presente Regolamento di disciplina non è principalmente un insieme di norme che vanno applicate: il senso vero delle disposizioni è che esse vanno rispettate in quanto comprese e condivise. Infatti, per la sua specifica natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Diventa quindi essenziale costruire un clima di scuola nel quale il rispetto del diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere. Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il Patto Educativo di Corresponsabilità che è parte integrante di questo Regolamento a cui è allegato.

TITOLO 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

Nello spirito del Patto Educativo di Corresponsabilità, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell' Art. 10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante; è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 1

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità dei docenti e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 2

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 3

Gli studenti hanno diritto di riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati: Assemblea generale di Istituto, Assemblea dei delegati, Assemblea di classe, per le quali si rimanda alle specifiche norme di riferimento (DPR n.416/74,art.42-43-44, Circ.Min. 27/12/1979 n.312, DPR n. 297/94).

Le assemblee degli studenti non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno validità per gli studenti, se non in contrasto con le norme di legge e con il Regolamento d'Istituto.

Art. 4

Il Consiglio d'Istituto, su richiesta degli studenti presentata entro il 30 Novembre, può deliberare annualmente di destinare una somma del bilancio della scuola alle iniziative studentesche.

Art. 5

Gli studenti hanno il diritto di affiggere ad un loro albo scolastico avvisi di convocazione o manifesti sotto la responsabilità di almeno uno dei rappresentanti d'istituto che sia maggiorenne; nel caso nessuno dei rappresentanti abbia compiuto diciotto anni, la responsabilità sarà assunta da uno studente maggiorenne da essi designato. I documenti affissi dovranno essere siglati dal responsabile. Il Dirigente Scolastico può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi al Consiglio d'Istituto, il quale decide irrevocabilmente.

Art. 6

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 7

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative per favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

TITOLO 2 - I doveri degli studenti e delle studentesse

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui alla Premessa e al Titolo I.

Art. 8 - Ingresso degli studenti

Le lezioni si svolgono dalle ore 8.10 alle ore 14.10.

L'accesso nell'atrio dell' Istituto è consentito agli studenti con l'apertura del portone alle ore 7,55 a Firenze e alle ore 8.00 a Sesto F.no

L'ingresso degli studenti nelle aule avviene tra il primo suono della campana ed il secondo che segnala l'inizio effettivo delle lezioni alle ore 8,10.

Gli insegnanti si devono trovare in aula 5 minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni per ottemperare agli obblighi di vigilanza (CCNL art. 29 c. 5).

Art. 9 - Ingressi in ritardo

Il portone della scuola chiuderà alle 8:10 inderogabilmente, riaprendo dalle 8:55 alle ore 9:10 per l'ingresso alla seconda ora. Saranno possibili ingressi oltre la seconda ora di lezione solo per documentate ragioni di salute o di famiglia. Se il ritardo è dovuto ad analisi o visite mediche, l'allievo è tenuto a consegnare la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria agli uffici della didattica che avrà cura di protocollarla, conservarla e consegnarla al docente coordinatore del Consiglio di classe, nel rispetto della privacy.

Sono ammessi al massimo 5 ritardi a quadrimestre. Al quinto ritardo viene informata la famiglia e dal sesto ritardo sarà convocato il Consiglio di Classe che potrà procedere alla sanzione di un giorno di sospensione. I ritardi devono essere giustificati subito o entro il giorno successivo sull'apposito libretto delle giustificazioni con firma del genitore/tutore o dell'allievo maggiorenne, controllati e verbalizzati da parte del docente della prima ora. I ripetuti ritardi e le ripetute mancate giustificazioni nei tempi previsti incideranno sul voto di condotta (vedi allegato 2).

Art. 10 - Giustificazioni assenze

Le assenze devono essere giustificate il primo giorno di rientro a scuola.

L'insegnante della prima ora di lezione registra sul registro di classe le giustificazioni e vista il libretto, dopo averne controllato la regolarità (firma del genitore o di chi ne fa le veci) e la conformità alla normativa (certificato medico del S.S.N. per assenze superiori a cinque giorni). Qualora la giustificazione non sia portata dopo tre giorni dall'assenza o ritardo, per gli studenti minorenni sarà avvisata la famiglia dal Coordinatore di classe.

Fatte salve le competenze del Dirigente, le ripetute mancate giustificazioni e i casi di assenze ripetute e/o protratte saranno discusse dal Consiglio di Classe, che valuterà gli interventi più opportuni (Vedi Sanzioni e Allegato 2: Griglia per l'attribuzione del voto di condotta).

Per le assenze dovute a motivi di famiglia superiori a 5 giorni, se la scuola è avvertita preventivamente con comunicazione scritta da parte della famiglia, non occorre presentare il certificato medico.

Tutti i certificati medici devono essere consegnati dagli studenti negli uffici della didattica.

Art. 11 - Uscite anticipate

L'uscita prima della fine dell'orario curricolare è consentita dal Dirigente o dal docente delegato solo in caso di inderogabile, motivata e documentata necessità. Gli studenti minorenni che ne hanno necessità, potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati - previa esibizione di documento di identità i cui estremi andranno annotati sul registro di classe - da un genitore o da persona maggiorenne, delegata per iscritto dai genitori che abbia depositato copia del documento di identità in segreteria didattica. In nessun caso gli alunni minorenni possono essere prelevati da persone sconosciute.

Le richieste di uscita anticipata vanno presentate al Dirigente o suo delegato il giorno precedente e comunque non oltre le ore 9:00 del giorno stesso.

L'insegnante in servizio prende nota sul registro di classe dell'uscita anticipata.

Per variazioni dell'orario dovute a esigenze organizzative della scuola, sarà richiesta alla famiglia la firma per presa visione della comunicazione.

Per cause di forza maggiore, come ad esempio eventi atmosferici eccezionali, la Direzione valuterà l'opportunità o meno di fare uscire anticipatamente gli studenti.

Art. 12 - Presenza in classe

E' vietato agli studenti di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione. Gli alunni non devono allontanarsi dalle aule nel cambio dell'ora e dell'insegnante. L'assenza dalla classe deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario e autorizzata ad un allievo per volta. E' vietato agli studenti di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, nell'aula forni, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote. Tutti gli insegnanti in orario, all'inizio della propria lezione, provvederanno al controllo delle presenze. Eventuali assenze non autorizzate, nelle

ore intermedie, devono immediatamente essere comunicate al Dirigente o ai suoi collaboratori. Studenti ed insegnanti attendono in aula il suono della campanella al termine della mattinata. Non è consentito uscire anticipatamente dall'aula.

I collaboratori scolastici dovranno mandare in classe immediatamente gli studenti trovati nei corridoi o in spazi non consentiti e avvisare i docenti dell'ora in caso di comportamento scorretto.

Art. 13 - Intervallo e pausa pranzo

Durante l'intervallo (10.50 - 11,10) gli studenti possono restare nelle aule e nei corridoi rimanendo comunque all'interno dell'area scolastica. La sorveglianza è assicurata dagli insegnanti dell'ora precedente l'intervallo medesimo e nelle zone dell'edificio scolastico da uno o più docenti individuati dalla Dirigenza e dal personale ausiliario. Al termine dell'intervallo gli alunni devono fare ritorno tempestivamente in classe. L'eventuale ritardo sarà annotato sul registro di classe.

Durante la pausa pranzo del giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano, gli alunni devono uscire dall'Istituto. Il personale docente e ATA non è tenuto in questo periodo di tempo alla sorveglianza. Gli alunni che per esigenze particolari desiderano rimanere nei locali scolastici devono richiedere e ottenere l'autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, che sarà comunque subordinata alla possibilità di organizzare la vigilanza.

Art. 14 - Cambi di aula

Nel cambio di aula, gli alunni sono tenuti a raggiungere direttamente e in tempi rapidi l'aula o il laboratorio dove si svolgerà la lezione successiva, senza intrattenersi nei corridoi, nei bagni o in altri spazi interni o esterni dell'Istituto. Quando le classi si spostano nei diversi ambienti attrezzati per le varie attività, le aule speciali e i laboratori vengono chiusi dal personale responsabile, se non vengono utilizzate per altre attività didattiche.

Art. 15 - Frequenza alle lezioni

Gli studenti sono tenuti, in via ordinaria, a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche attraverso il rispetto dell'orario scolastico. Si precisa inoltre l'obbligo della presenza a scuola nelle ore pomeridiane, in quanto curricolari.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell'orario annuale, come previsto dall'art. 14 comma 7 D.P.R. 122/2009 e della Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011.

Art. 16 - Accesso straordinario degli alunni

E' consentito agli studenti nelle ore pomeridiane, durante l'apertura dell'Istituto e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, accedere ai locali dell'Istituto per svolgere attività di studio, ricerca

e preparazione scolastica o per altre attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto della normativa vigente.

Non è consentita la presenza non autorizzata all'interno dei locali della scuola.

TITOLO 3 - Norme comportamentali

Art. 17

- All'interno della scuola ognuno è tenuto ad un comportamento corretto nel rispetto reciproco.
- E' vietato a chiunque fumare nei locali dell'Istituto compresi i cortili interni in base alla legge 104/2013. Le infrazioni saranno punite a norma di legge.
- E' vietato a chiunque introdurre e fare uso di sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo e di alcolici nei locali dell'Istituto compresi i cortili interni e gli spazi di pertinenza.
- E' vietato utilizzare un linguaggio improprio e/o offensivo nei confronti degli altri.
- E' vietato arrecare disturbo alle attività della scuola.
- E' vietato danneggiare arredi, attrezzature e ambienti dell'Istituto.
- E' vietato scrivere sui muri, sui banchi e sulle sedie, attaccare gomme da masticare su qualsiasi struttura e arredo.
- E' vietato, durante le ore di lezione in classe, agli studenti e al personale dell'Istituto, l'uso del telefono cellulare e di apparecchiature elettroniche personali, in tutte le loro funzioni.
- E' obbligatorio, per il personale dell'Istituto e gli studenti, indossare un abbigliamento decoroso, adatto all'ambiente e funzionale alle attività che vi si svolgono. L'abbigliamento personale non deve essere pretesto per creare momenti di distrazione e/o disagio.
- E' obbligatorio gettare i rifiuti negli appositi contenitori rispettando il più possibile la raccolta differenziata e contribuire a mantenere l'ordine e la pulizia nelle aule, nei corridoi e nei bagni.
- Ognuno è tenuto a rispettare le norme organizzative e le norme di sicurezza dettate dal Dlgs 81/08.

TITOLO 4 - Regolamentazione degli spazi

Art. 18 - Aule speciali e laboratori

L'uso dei laboratori e delle aule speciali, in quanto momento della normale attività didattica, è regolamentato secondo le norme generali. Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti, dal personale tecnico e dai collaboratori scolastici.

E' obbligatorio per gli insegnanti e gli allievi indossare i dispositivi di protezione individuali durante le lezioni di laboratorio e delle materie artistiche in conformità alle normative sulla prevenzione delle malattie professionali. Altresì è vietato consumare pasti e bevande in locali dove si svolge attività di laboratorio. Nei laboratori e negli spazi affini non possono essere depositati indumenti

personali, borse o zaini e tutti quegli oggetti personali non strettamente necessari all'attività che vi si svolge, salvo diverse indicazioni del personale responsabile. Aule speciali, laboratori, spogliatoi vengono chiusi al termine delle lezioni dall'insegnante che deve controllare che i locali vengano lasciati puliti e in ordine dagli studenti. L'Istituto non risponde dei beni preziosi o oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle classi. Per quello che non è indicato specificatamente si rimanda ai regolamenti dei singoli laboratori.

Art. 19 - Biblioteca

L'accesso alla biblioteca è consentito solo durante l'orario di apertura e alla presenza del personale addetto. La presenza individuale degli studenti in biblioteca deve essere autorizzata.

I docenti devono concordare con gli addetti alla biblioteca la presenza di classi.

Gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a rispettare il regolamento della Biblioteca.

Art. 20 - Palestra

Gli alunni che si recano nelle palestre esterne all'edificio scolastico sono accompagnati dal Professore di Educazione Fisica o da un collaboratore scolastico. Nella palestra gli alunni dovranno rispettare le prescrizioni date dal docente di Educazione Fisica in ogni momento.

Palestre ed attrezzature sportive possono essere utilizzate da associazioni sportive, società ed enti in orario extra-scolastico e compatibile con le esigenze della scuola secondo quanto definito dall'art. 12 della L. 517/77, nella forma di convenzioni di cui al DPR 616/77, adeguandosi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale del 29/02/80. In ogni caso l'uso degli impianti non deve arrecare danno ai locali e alle attrezzature né ostacolare l'esercizio delle attività scolastiche.

Per la sede di Sesto è vietato sostare senza alcun motivo negli spazi adiacenti il Palazzetto dello Sport. Il docente in orario vigilerà affinché nessun estraneo, compresi i rappresentanti delle società sportive convenzionate per l'uso del palazzetto, entri durante l'orario scolastico.

Art. 21 - Bar (Sede Firenze)

Il servizio ristoro collocato all'interno dell'Istituto - qualora attivato- è riservato al personale in servizio nella scuola, agli studenti, ai genitori e agli ospiti. Gli studenti non possono usufruire del servizio durante le ore di lezione.

Il servizio bar rimane chiuso tra le 10,30 e le 11,30 per garantire la distribuzione delle merende ai vari piani dell'istituto durante l'intervallo.

TITOLO 5 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Art. 22 - Sanzioni e provvedimenti nei confronti di docenti e personale ATA

Le sanzioni e i provvedimenti nei confronti di docenti e personale ATA sono regolati dalle norme vigenti contenute nel codice disciplinare pubblicato sull'albo digitale del sito della scuola.

Art. 23 - Sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta (rapporto o nota disciplinare);
 - b) censura scritta;
 - c) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;
 - d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
 - e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - f) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
2. Le sanzioni sopra elencate si riferiscono alle seguenti situazioni:
 - a) Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici (linguaggio scurrile, gesti volgari, disturbo durante la lezione, uso improprio delle attrezzature)
 - b) Lo studente riceve la sanzione della censura scritta per:
 - ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
 - c) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni per:
 - gravi o reiterate mancanze disciplinari di cui ai commi precedenti e per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure
 - offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
 - per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature
 - comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
 - allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico o dal gruppo classe durante viaggi di istruzione, scambi, visite guidate;
 - Falsificazione delle firme e alterazione di documenti ufficiali;
 - Molestie reiterate verso uno o più compagni di classe;
 - Uso improprio dei cellulari;
 - Divulgazione, anche su web, di immagini, scritti, commenti che offendano la dignità o la privacy dei singoli;
 - Consumo di alcool o uso di sostanze stupefacenti nei locali della scuola e durante le attività organizzate dall'Istituto anche all'esterno.
 - d) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni nei seguenti casi:
 - per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature tali da impedire o compromettere il normale svolgimento delle attività scolastiche;
 - per comportamenti che configurano reati perseguibili d'ufficio o per il quale l'autorità

- giudiziaria abbia avviato un procedimento penale notificato alla scuola;
- quando uno studente, deliberatamente con il proprio comportamento, costituisca un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica (allagamento, incendio, spaccio di sostanze stupefacenti).
- e) f) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi nei seguenti casi:
- recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
 - comportamenti commessi con grave violenza o che determinino apprensione sociale. In tali casi la scuola deve sempre verificare la sussistenza di elementi gravi precisi e concordanti dai quali emerga la responsabilità disciplinare dello studente (DPR 235/2007).
3. Le situazioni relative ai punti d) e) f) debbono essere accompagnate da una motivata impossibilità di reinserimento responsabile dello studente all'interno della comunità scolastica nell'anno di corso frequentato.
4. Le sanzioni devono contenere in maniera chiara la motivazione.

I Consigli di classe nell'attribuzione del voto di condotta terranno in considerazione le sanzioni irrogate nel corso dell'anno scolastico secondo le indicazioni della griglia di valutazione del comportamento approvata dal Collegio Docenti e allegata al presente regolamento.

Art. 24 - Organi competenti ad applicare le sanzioni

1. Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
 - a) i singoli docenti per l'ammonizione scritta;
 - b) il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo collaboratore per la sanzione della censura scritta;
 - c) il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
 - d) il Consiglio di Istituto per le sanzioni di cui all'art. 23 comma 2 lettere d) e) f).
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.
3. L'organo competente ad applicare le sanzioni di un dato grado, può sempre irrogare quelle di grado più lieve.
4. Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'esame.

Art. 25 - Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebiti, in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e prevede l'informazione della famiglia.

- 1 Nel caso di ammonizione scritta il professore, dopo avere formulato oralmente la contestazione allo studente, la annota sul registro di classe. A sua volta lo studente ha la possibilità di far annotare sullo stesso registro le sue giustificazioni. Del fatto devono essere informati, nel più breve tempo, il docente coordinatore di classe e nei casi più gravi il Dirigente Scolastico.
- 2 Nel caso di censura, il Dirigente Scolastico avvia la procedura della contestazione scritta di addebiti nei confronti dello studente. Contestualmente il Dirigente Scolastico dovrà ascoltare i rappresentanti di classe degli studenti e chiunque possa fornire significativi elementi di conoscenza. Lo studente, entro la convocazione del Consiglio di classe, può presentare giustificazione scritta.
- 3 Nel caso di provvedimento di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, spetta al Dirigente Scolastico di avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Lo studente, accompagnato dal genitore se minorenne, viene invitato a indicare prove e testimonianze a suo favore, in occasione del Consiglio di classe, o a presentare una propria memoria scritta.
- 4 Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e sarà comunicato per iscritto alla famiglia dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. Il Dirigente Scolastico individuerà i modi e i docenti idonei per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.
- 5 Gli organi deliberanti offriranno la possibilità allo studente di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica previo consenso della famiglia. Rimarrà tuttavia la trascrizione della sanzione ricevuta nel fascicolo personale dello studente.
- 6 In caso di convocazione di un Consiglio di classe o di un Consiglio di Istituto disciplinare l'allievo a cui è stato contestato l'addebito, accompagnato dalla famiglia se minorenne, verrà invitato ad esporre le proprie ragioni all'inizio della seduta.

Art. 26 - Impugnazione e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni (art. 5, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti; art. 2.1. DPR 235/2007).
2. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'Organismo di Garanzia, eletto dal Consiglio d'Istituto, decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

Art. 27 - Organo di Garanzia dell'Istituto

- 1 L'Organo di Garanzia è composto da cinque membri: il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente, uno studente, un genitore, un membro del personale ATA. Nelle deliberazioni, in caso di

- parità, prevale il voto di chi presiede l'organismo collegiale. Il docente è designato annualmente dal Consiglio d'Istituto. Lo studente, il genitore e il componente ATA sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.
2. Lo studente che ha subito provvedimenti di ammonizione scritta o di censura scritta può chiedere, nel successivo anno scolastico, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto. L'Organismo di Garanzia dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.
 3. Contro le decisioni dell'Organo di garanzia si può ricorrere al Direttore dell'USR della Toscana entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione (prot. 3602/PO).

TITOLO 7 - Revisione del Regolamento d'Istituto

Art. 28.

Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza qualificata, dal Consiglio d'Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve acquisire il parere favorevole del Collegio dei docenti.